

**OGGETTO: - D.G.R. n. 3-10584 del 19.1.09 - Ampliamento sull'intero territorio della Regione Piemonte del diritto all'iscrizione obbligatoria e temporaneamente dell'esenzione dal ticket a favore dei rifugiati.**

Dato atto che d'iniziativa della Prefettura di Torino, è stato predisposto tra gli enti: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Questura di Torino, Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, Regione Piemonte Provincia di Torino un Protocollo di intesa finalizzato alla semplificazione amministrativa ed al miglioramento delle condizioni di salute e di accesso al lavoro di cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme, o titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari, presenti sul territorio provinciale.

Ritenuto in particolare che, per specifiche ragioni, di esenzione del ticket sanitario e di avviamento al lavoro, è possibile considerare valida, a tali esclusivi fini, la richiesta degli interessati ad eleggere un domicilio congiunto temporaneo, in analogia a quanto previsto, dall'art. 5 del Regolamento Anagrafico, in materia di convivenze anagrafiche;

considerato che già da alcuni anni, con riguardo alla procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno, considerati i tempi d'attesa ed allo scopo di evitare la perdita di concrete occasioni di lavoro e la cancellazione dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, d'intesa con la Questura di Torino, è stata consentita l'assunzione e la proroga di sei mesi dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di stranieri non comunitari in possesso della ricevuta di richiesta del rinnovo, nonché, l'inserimento nelle Banche Dati dei Centri per l'Impiego, i quali, nell'ambito delle iniziative di semplificazione, dal 13 gennaio 2003, nell'ambito di questa Provincia, non richiedono l'allegazione della copia dei documenti di soggiorno alla comunicazione di assunzione:

considerato altresì che talune Associazioni, in analogia con quanto previsto dall'art. 5 Reg. Anagraf. in materia di convivenze anagrafiche, innanzi citato, hanno espresso la disponibilità a offrire, eccezionalmente e temporaneamente, un domicilio speciale per sei mesi prorogabili per altri sei mesi, presso le proprie sedi principali o distaccate, a coloro che in relazione alle esigenze specifiche, sopra enumerate, e provvisti dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme o titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari, richiedano formalmente un domicilio congiunto di carattere speciale e temporaneo;

Dato altresì atto che, con D.G.R. n. 3-10584 del 19.1.09 è stato dato mandato per la sottoscrizione del predetto Protocollo in cui, per la Regione, l'Assessorato alla Tutela della Salute da parte sua si impegna a riconoscere ai cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme o titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari, ovunque domiciliati nel territorio della Provincia di Torino diritto, a seguito di loro richiesta, all'iscrizione obbligatoria, quindi senza obbligo di versamento di alcuna quota, al Servizio Sanitario Nazionale nel Distretto sanitario di riferimento territoriale.

Per ciò che attiene alla competenza territoriale, si fa riferimento al domicilio temporaneo eletto. Tali soggetti potranno ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario a carico del SSR nei casi non già compresi dalle vigenti norme relative all'esenzione per sei mesi eventualmente prorogabili per altri sei, utilizzando il codice E 92 ;

Il Protocollo d'Intesa, sottoscritto fra le parti lo stesso 19.1.2009, avrà validità annuale e potrà essere, eventualmente, prorogato,- previo atto di Giunta - anche con le modifiche che si rendessero necessarie, sulla base di ulteriori e specifiche intese, anche prima della scadenza annuale, tra gli Enti interessati.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nelle somme assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per i rispettivi esercizi di competenza.

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce delle determinazioni assunte in occasione degli incontri fra gli Enti interessati avvenuti in Prefettura in data 3.2.2009 e 19.2.2009, appreso che i soggetti in questione, attualmente n. 230 per quanto concerne le persone della Provincia di Torino, potranno trovare assistenza in un programma che vede la partecipazione di numerose associazioni, cooperative, centri di accoglienza, volontariato, comuni ed istituzioni varie diffuse sull'intero territorio regionale, con la finalità di inserimento lavorativo e conseguimento della residenza; che parte del programma ha già trovato attuazione, mentre è prevista la sistemazione dei soggetti rimanenti nella Caserma di via Asti in Torino,

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di ampliare all'intero territorio regionale il riconoscimento del diritto all'iscrizione obbligatoria, quindi senza obbligo di versamento di alcuna quota, al Servizio Sanitario Nazionale nel Distretto sanitario di riferimento territoriale, alle condizioni descritte in premessa, a favore dei cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme o titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari, ovunque domiciliati. Per ciò che attiene alla competenza territoriale, si fa riferimento al domicilio temporaneo eletto. Tali soggetti potranno ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario a carico del SSR nei casi non già compresi dalle vigenti norme relative all'esenzione sino al 31.1.2010, utilizzando il codice E 92 .

Tali disposizioni potranno essere modificate qualora necessario anche prima della scadenza.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nelle somme assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per i rispettivi esercizi di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.